



COMUNICATO UFFICIALE N. 351/L - 6 AGOSTO 2020

351/776

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 40/A della F.I.G.C., pubblicato in data 5 Agosto 2020:

Comunicato Ufficiale n. 40/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 235/A del 26 giugno 2020 e 23/A del 21 luglio 2020;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale n° 235/A, per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2020/2021, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

- Non risulta correttamente documentato il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 marzo 2020 compreso ai seguenti tesserati: Milesi Michela, Milesi Giorgia, Brasi Marta, Merli Cristina, Pilato Giada, Vavassori Guya, Merli Luana, Czeckza Karin, Assoni Mara;

In particolare, esaminata la documentazione prodotta dalla società e visti in particolare gli accordi economici conclusi con le suddette tesserate, la Co.Vi.So.F ha constatato come non siano state ritualmente corrisposte le somme pattuite in forza dell'art. 5 secondo cui è dovuta alle atlete una somma di denaro «per numero 5 giorni alla settimana [...] a titolo di rimborso forfettario di spese». Ora si ritiene che tale importo – ancorché qualificato ai sensi dell'art. 94-*quinquies*, co. 7, delle Norme organizzative interne federali come *rimborso forfettario di spese* – costituisca a tutti gli effetti una componente non variabile del compenso e non possa essere assimilato al *rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto* (ipotesi contemplata in una differente clausola degli accordi medesimi).

- vista la comunicazione in data 23 luglio 2020, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di accogliere il ricorso della società SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2020/2021.

Publicato in Firenze il 6 Agosto 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli